



Regolamento sulle elezioni e le nomine

del 27 ottobre 2007 (Stato 1° giugno 2011)

2.1

Il presente regolamento regola i dettagli per le elezioni a cariche statutarie e la nomina del personale della Pgi.

1. Cariche statutarie elettive

Art. 1 Elezione del/della presidente della Pgi

¹ L'elezione del/della presidente della Pgi avviene prima di quella degli altri membri del Consiglio direttivo.

² L'elezione è diretta dal/dalla presidente del Consiglio delle Sezioni.

³ L'elezione avviene per scrutinio segreto.

⁴ Al primo scrutinio è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei delegati presenti.

⁵ Al secondo scrutinio è necessaria la maggioranza relativa. A parità di voti decide il sorteggio.

⁶ L'elezione è conclusa con la dichiarazione d'accettazione della carica.

Art. 2 Elezione dei membri del Consiglio direttivo

¹ L'elezione dei quattro membri del Consiglio direttivo avviene per scrutinio segreto.

² Al primo scrutinio è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei delegati presenti.

³ Al secondo scrutinio è necessaria la maggioranza relativa. A parità di voti decide il sorteggio.

⁴ L'elezione è conclusa con la dichiarazione d'accettazione della carica.

Art. 3 Candidature alla Presidenza e al Consiglio direttivo

¹ Le candidature alla carica di presidente della Pgi e di membro del Consiglio direttivo devono essere inoltrate al presidente del Consiglio delle Sezioni al più tardi due mesi prima dell'Assemblea dei delegati.

² Le candidature inoltrate validamente sono pubblicate sul sito Internet della Pgi e sono allegate all'ordine del giorno dell'Assemblea dei delegati.



Art. 4 Dimissioni dei membri del Consiglio direttivo

¹ Salvo gravi motivi, le dimissioni dei membri del Consiglio direttivo sono rese pubbliche almeno sei mesi prima dell'Assemblea dei delegati.

² Le dimissioni sono comunicate a tutte le Sezioni.

Art. 5 Elezione dei membri della Commissione di revisione

¹ Se non richiesto da almeno tre delegati, l'elezione dei membri della Commissione di revisione avviene per alzata di mano.

² Al primo scrutinio è necessaria la maggioranza assoluta dei delegati presenti; al secondo, la maggioranza relativa. In caso di parità di voti decide il sorteggio.

³ L'elezione è conclusa con la dichiarazione d'accettazione della carica.

2. Impiegati

Art. 6 Impiegati Sede centrale e responsabili pubblicazioni

¹ Il Consiglio direttivo costituisce una specifica commissione di nomina.

² La commissione valuta le candidature e notifica al Consiglio direttivo la sua decisione di nomina.

³ Il Consiglio direttivo ratifica la nomina.

Art. 7 Impiegati dei Centri regionali

¹ La rispettiva Sezione e il Consiglio direttivo costituiscono di comune accordo una specifica commissione di nomina.

² La commissione valuta le candidature e notifica al Consiglio direttivo la sua decisione di nomina.

³ Il Consiglio direttivo ratifica la nomina.

Art. 8 Licenziamenti

¹ Il Consiglio direttivo decide sull'eventuale licenziamento d'impiegati della Pgi. Per gli impiegati dei Centri regionali ciò avviene di comune accordo con la rispettiva Sezione.



Su proposta del Consiglio direttivo
ratificato dal Consiglio delle Sezioni in data 27 ottobre 2007

Dr. Sacha Zala
Presidente della Pgi

Giuseppe Falbo
Segretario generale della Pgi